



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Deliberazione Giunta regionale 18 aprile 2012 - n. IX/3293

Parere sui criteri di riparto e di utilizzazione delle compensazioni finanziarie per gli anni 2010/2011 ai sensi della legge 1975, n. 386 (Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni Italiani di confine).

2

Deliberazione Giunta regionale 18 aprile 2012 - n. IX/3298

Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia

3

Deliberazione Giunta regionale 18 aprile 2012 - n. IX/3301

Schema di protocollo d'intesa con Associazione bancaria italiana (ABI)- Commissione regionale della Lombardia, per la collaborazione finalizzata a ridurre il disagio abitativo attraverso l'ammortamento di una percentuale sugli interessi dei mutui stipulati dalle "giovani coppie" per l'acquisto della prima casa di abitazione

61

Deliberazione Giunta regionale 18 aprile 2012 - n. IX/3320

Determinazioni in ordine alla prosecuzione della sperimentazione di interventi a tutela della maternità e a favore della natalità

68

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta Regionale

Presidenza

Decreto dirigente unità organizzativa 18 aprile 2012 - n. 3396

Direzione centrale Programmazione integrata - Ammissione all'agevolazione della riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRAP ai sensi degli artt. 2 e art. 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004 n. 11, dell'impresa individuale "Vanoli Mattia Via Per Caino 4 22013 Vercana (CO)"

69

D.G. Agricoltura

Decreto dirigente struttura 19 aprile 2012 - n. 3447

Programma di sviluppo rurale 2007-2013. Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole". Provincia di Cremona: riparto integrativo delle risorse finanziarie relativo al secondo periodo e presa d'atto di ammissibilità di una domanda relativa al sesto periodo

70

Decreto dirigente struttura 19 aprile 2012 - n. 3448

Programma di sviluppo rurale 2007-2013. Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole". Riparto integrativo delle risorse finanziarie alla Provincia di Mantova relativo al primo periodo

73

3.1 Interventi in Edilizia Libera soggetti a Comunicazione di inizio lavori

Sono interventi in edilizia libera e pertanto assoggettati ad una semplice comunicazione di inizio lavori di inizio lavori gli interventi di seguito elencati e riportati nei quadri sinottici dell'Allegato 2.

Fotovoltaico

Su edifici - Tetti piani

- 1) Impianti fotovoltaici su tetti piani di edifici esistenti **non ricadenti nel campo di applicazione del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.** (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), **aderenti o integrati nel tetto dell'edificio, indipendentemente dalla capacità di generazione.**
- 2) Impianti fotovoltaici su tetti piani di edifici esistenti, **non aderenti o non integrati nel tetto dell'edificio oppure aderenti o integrati nei tetti di edifici ricadenti nel campo di applicazione del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.** (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), per i quali la **superficie complessiva dei moduli fotovoltaici non è superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati:**
 - realizzati **su edifici siti al di fuori della zona A)** di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, **indipendentemente dalla capacità di generazione;**
 - realizzati **su edifici o impianti industriali siti all'interno della zona A)** di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per i quali gli interventi non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari, non implicino incremento dei parametri urbanistici e aventi una **capacità di generazione inferiore o uguale a 200 kWe.**
- 3) Impianti fotovoltaici su tetti piani di edifici esistenti per i quali la **superficie complessiva dei moduli fotovoltaici è superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati;**
 - realizzati **su edifici siti al di fuori della zona A)** di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e aventi una **capacità di generazione inferiore o uguale a 200 kWe;**
 - realizzati **su edifici o impianti industriali siti all'interno della zona A)** di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per i quali gli interventi non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari, non implicino incremento dei parametri urbanistici e aventi una **capacità di generazione inferiore o uguale a 200 kWe.**

Su edifici - Tetti non piani

- 4) Impianti fotovoltaici su tetti non piani di edifici esistenti **non ricadenti nel campo di applicazione del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.** (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), **aderenti o integrati nel tetto dell'edificio, indipendentemente dalla capacità di generazione.**
- 5) Impianti fotovoltaici su tetti non piani di edifici esistenti, **non aderenti o non integrati nel tetto dell'edificio oppure aderenti o integrati nei tetti di edifici ricadenti nel campo di applicazione del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.** (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), per i quali la **superficie complessiva dei moduli fotovoltaici non è superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati;**

Serie Ordinaria n. 17 - Venerdì 27 aprile 2012

- realizzati **su edifici siti al di fuori della zona A)** di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e aventi una **capacità di generazione inferiore o uguale a 200 kWe;**
 - realizzati **su edifici o impianti industriali siti all'interno della zona A)** di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per i quali gli interventi non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari, non implicino incremento dei parametri urbanistici e aventi una **capacità di generazione inferiore o uguale a 200 kWe;**
- 6) Impianti fotovoltaici su tetti non piani di edifici esistenti per i quali la **superficie complessiva dei moduli fotovoltaici è superiore a quella del tetto** dell'edificio sul quale i moduli sono collocati:
- realizzati **su edifici siti al di fuori della zona A)** di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e aventi una **capacità di generazione inferiore o uguale a 200 kWe;**
 - realizzati **su edifici o impianti industriali siti all'interno della zona A)** di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per i quali gli interventi non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari, non implicino incremento dei parametri urbanistici e aventi una **capacità di generazione inferiore o uguale a 200 kWe.**

Su edifici - Frangisole, pergole, tettoie o altre pertinenze

- 7) Impianti fotovoltaici su frangisole, pergole, tettoie o altre pertinenze di edifici esistenti o in sostituzione di elementi architettonici di edifici:
- realizzati **su edifici siti al di fuori della zona A)** di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e aventi una **capacità di generazione inferiore o uguale a 200 kWe;**
 - realizzati **su edifici o impianti industriali siti all'interno della zona A)** di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per i quali gli interventi non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari, non implicino incremento dei parametri urbanistici e aventi una **capacità di generazione inferiore o uguale a 200 kWe.**

Su pensiline

- 8) Impianti fotovoltaici **su pensiline** esistenti **siti al di fuori della zona A)** di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, **non realizzate in ampi spazi aperti** ovvero **realizzate in ampi spazi aperti**, anche con destinazione agricola, che risultino **collegate e funzionali a strutture ad uso pubblico o ad edifici con qualsiasi destinazione d'uso:**
- **aderenti o integrati** nelle coperture delle pensiline e aventi una **capacità di generazione inferiore o uguale a 1 MWe;**
 - **non aderenti o non integrati** nelle coperture delle pensiline e aventi una **capacità di generazione inferiore o uguale a 200 kWe.**

Su serre

- 9) Impianti fotovoltaici su serre, **aderenti o integrati** nelle coperture o nelle pareti delle serre, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della copertura o delle pareti e i cui componenti non modificano la sagoma della serra stessa, realizzati su serre esistenti **non ricadenti nel campo di applicazione del d. lgs. 42/2004** e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), **indipendentemente dalla capacità di generazione.**
- 10) Impianti fotovoltaici su serre, **non aderenti o non integrati** nelle coperture o nelle pareti delle serre, o con differente inclinazione o differente orientamento rispetto alla copertura o alle pareti, o i cui componenti modificano la sagoma della serra stessa, oppure **aderente o integrato** nelle coperture di serre **ricadenti nel campo di applicazione del d. lgs. 42/2004** e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), per i quali la **superficie complessiva dei moduli fotovoltaici non è superiore a quella della superficie della copertura** o delle pareti della serra sulla quale i moduli sono collocati:
- realizzati **su serre esistenti siti al di fuori della zona A)** di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e aventi una **capacità di generazione inferiore o uguale a 200 kWe.**

- 11) Impianti fotovoltaici su serre per i quali la **superficie complessiva dei moduli fotovoltaici è superiore a quella della superficie della copertura** o delle pareti della serra sulla quale i moduli sono collocati:

- realizzati su **serre esistenti site al di fuori della zona A)** di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e aventi una **capacità di generazione inferiore o uguale a 200 kWe**.

Biomasse – Bioliquidi – Biogas

- 12) Impianti di generazione elettrica tramite combustione di biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas **non alimentati da rifiuti o alimentati, anche parzialmente, da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 214 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.**
- operanti in **assetto cogenerativo** e aventi una **capacità di generazione inferiore a 50 kWe**;
 - realizzati **in edifici o impianti industriali** esistenti per i quali gli interventi non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari, non implicino incremento dei parametri urbanistici e aventi una **capacità di generazione inferiore o uguale a 200 kWe**.

Eolico

- 13) Impianti eolici costituiti da un **singolo generatore installato su tetto di edificio** esistente, con **altezza complessiva inferiore o uguale a 1,5 metri e diametro inferiore o uguale a 1 metro**, realizzati su edifici **non ricadenti nel campo di applicazione del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.** (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), **indipendentemente dalla capacità di generazione**.
- 14) Impianti eolici realizzati **in edifici o impianti industriali** esistenti per i quali gli interventi non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari, non implicino incremento dei parametri urbanistici e **aventi una capacità di generazione inferiore o uguale a 200 kWe**.
- 15) Impianti eolici **per i quali non sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune** e aventi una **capacità di generazione inferiore o uguale a 50 kWe**.
- 16) **Torri anemometriche** finalizzate alla misurazione temporanea del vento, aventi tutte le seguenti caratteristiche:
- realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili;
 - installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia il consenso del proprietario del fondo;
 - per le quali sia previsto che **la rilevazione non duri più di 36 mesi**;
 - per le quali sia prevista da parte del soggetto titolare la rimozione con ripristino dello stato dei luoghi entro un mese dalla conclusione della rilevazione.

Idroelettrico

- 17) Impianti idroelettrici realizzati **in edifici o impianti industriali** esistenti per i quali gli interventi non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari, non implicino incremento dei parametri urbanistici e **aventi una capacità di generazione non superiore a 200 kWe**.

Geotermoelettrico

- 18) Impianti geotermoelettrici realizzati **in edifici o impianti industriali** esistenti per i quali gli interventi non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari, non implicino incremento dei parametri urbanistici e **aventi una capacità di generazione inferiore o uguale a 200 kWe**.

3.2 Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera

L'Ente competente a ricevere la Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera è il Comune territorialmente competente.

La Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera costituisce il titolo abilitativo solo per la costruzione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia, mentre le eventuali opere per la connessione alla rete elettrica sono autorizzate separatamente con le procedure previste dalla l.r. 52/1982 e s.m.i.

Serie Ordinaria n. 17 - Venerdì 27 aprile 2012

Il ricorso alla Comunicazione è precluso al proponente che non abbia titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse. In tal caso il titolo abilitativo è l'Autorizzazione Unica, di cui all'art. 12, commi 3 e 4, del d. lgs. 387/2003.

Il proponente l'impianto, ovvero chi abbia disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto presenta al Comune la comunicazione di costruzione, installazione ed esercizio dell'impianto.

La Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera si attua mediante presentazione, precedente all'inizio dei lavori, di una comunicazione. Con atto della Direzione competente si approva il modello della Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera.

Alla Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera il proponente allega la seguente documentazione:

- a) riscontro della domanda per la connessione redatto dal Gestore della rete (STMG), per gli impianti connessi alla rete elettrica nazionale;
- b) attestazione del titolo ad intervenire (*copie conformi dei titoli di proprietà, possesso o disponibilità delle aree interessate dal progetto che documentino la disponibilità dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto o Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà*);
- c) autocertificazione attestante la presenza o l'assenza di sostanze contenenti amianto;
- d) documentazione fotografica e planimetria con indicati i punti di scatto;
- e) elaborati grafici, firmati da professionista abilitato, illustranti lo stato di fatto e di progetto (inquadramento geografico tramite CTR o estratto mappa catastale con l'individuazione dei mappali interessati; due sezioni trasversali debitamente quotate in scala adeguata con la disposizione delle apparecchiature relative ai vari impianti) con l'individuazione degli eventuali interventi di demolizione e ricostruzione edilizia mediante campiture colorate (*giallo e rosso*) su almeno una copia degli elaborati;
- f) per gli impianti idroelettrici, la concessione di derivazione delle acque.

Nel caso di progetti che ricadano in aree assoggettate a tutela paesaggistica ai sensi del d. lgs. 42/2004 deve essere allegata alla Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera l'autorizzazione paesaggistica rilasciata ai sensi dell'art. 4 del DPR 139/2010 e per gli effetti dell'art. 146 del d. lgs. 42/2004.

Gli impianti alimentati a biomasse costituite da rifiuti o miscelate con rifiuti possono essere autorizzati con Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera solo se in ingresso agli impianti si hanno rifiuti non pericolosi e gli impianti stessi svolgono le operazioni di cui all'Allegato C del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. in quantità e per le operazioni indicate nel d.m. 5 febbraio 1998 e s.m.i., ovvero nei decreti di cui all'art. 214 comma 2 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.

È a carico del proponente dimostrare che l'impianto di cui si chiede la costruzione, l'installazione e l'esercizio svolga esclusivamente le operazioni di recupero secondo le norme di cui al d.m. 5 febbraio 1998 e s.m.i., ovvero di cui ai decreti previsti dall'art. 214 comma 2 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.

I seguenti impianti di produzione di energia che realizzano un trattamento termico sono impianti ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante (Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.):

- a) impianti di combustione alimentati a biomasse di cui all'Allegato X alla Parte V del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., e di potenza termica inferiore a 1 MW e i gruppi elettrogeni di cogenerazione di potenza termica nominale pari o inferiore a 1 MW, alimentati a biodiesel;
- b) impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni di cogenerazione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di scarica, gas residui dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale inferiore o uguale a 3 MW, se l'attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla Parte IV del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. e tali procedure sono state espletate;
- c) impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all'allegato X alla Parte V del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., di potenza termica nominale inferiore o uguale a 3 MW.

Gli impianti autorizzati con Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera che rientrano in tale elenco non necessitano dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 comma 1 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., tuttavia dovranno rispettare:

- i valori limite individuati all'art. 272 comma 1, o i valori limite individuati dalla specifica disciplina in materia di rifiuti, nonché,

- al pari degli impianti disciplinati in procedura ordinaria, qualora collocati nelle aree critiche individuate dalla d.g.r. 2/8/2007 n. 5290 e s.m.i., i criteri localizzativi riportati nell'Allegato C alla d.g.r. 6501/2001 e s.m.i. e riguardanti la produzione di energia in assetto cogenerativo, il teleriscaldamento o l'autoproduzione di energia elettrica.

Nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento, di cui all'art. 1 comma 3 della l. 241/1990 e s.m.i., il Comune non può richiedere che gli impianti di cui al punto 3.1, soggetti alla Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera, vengano autorizzati mediante l'Autorizzazione Unica di cui all'articolo 12, comma 4, del d. lgs. 387/2003.

Resta comunque ferma la facoltà per il proponente di optare, in alternativa alla Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera, per il procedimento di Autorizzazione Unica di cui all'articolo 12, comma 4, del d. lgs. 387/2003.

Nel caso il proponente non abbia titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse, la Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera non si applica e in tal caso è automatica l'applicazione della procedura di Autorizzazione Unica.

A partire dalla data di pubblicazione del presente documento sul BURL e fino alla messa a regime della procedura informatizzata per la gestione dell'iter amministrativo della Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera, la documentazione progettuale relativa agli impianti autorizzabili con la suddetta procedura è prodotta in formato cartaceo in un unico originale destinato

all'Amministrazione procedente. Alle altre amministrazioni la documentazione progettuale è trasmessa su supporto informatico (CD Rom). L'Amministrazione procedente mette a disposizione, per consultazione verso gli altri Enti che partecipano al procedimento la versione cartacea.

L'Amministrazione procedente trasmette, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, a CESTEC S.p.A. i dati relativi agli impianti per cui è stata presentata Comunicazione per le attività di aggiornamento del Registro degli impianti a Fonti Energetiche Rinnovabili. Regione Lombardia provvede all'elaborazione e alla pubblicazione dei dati che i Comuni trasmettono a CESTEC S.p.A.

Solo a decorrere dalla pubblicazione del decreto regionale di attivazione della procedura informatizzata per la gestione dell'iter amministrativo della Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera e sulla base delle tempistiche in esso specificate la documentazione è prodotta esclusivamente in formato elettronico, tramite caricamento sul sistema informativo regionale, e l'iter istruttorio segue una gestione esclusivamente telematica.